

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1786

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **GIANNI FARINA**

Modifiche all'articolo 609-*septies* del codice penale, in materia di proposizione della querela per i delitti di violenza sessuale in danno di un minore e di atti sessuali con minorenne, nonché di prescrizione dei medesimi reati e del delitto di corruzione di minorenne

Presentata l'11 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, nell'intervenire sulla delicata materia della prescrizione dei reati, tenta di porre rimedio a una situazione di evidente distorsione creata dalla generalizzata applicazione delle norme vigenti ai reati di violenza sessuale (articolo 609-*bis* del codice penale), di atti sessuali con minorenne (articolo 609-*quater* del codice penale) e di corruzione di minorenne (articolo 609-*quinquies* del codice penale).

Se è indubbio che la riforma operata nella XII legislatura con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, ha inciso in maniera profonda ed efficace sui reati citati, tuttavia suscita molte riserve la previsione, contenuta nel vigente articolo 609-*septies* del codice penale, di subordinare la punibilità di reati quali quello di atti sessuali

con minorenne (articolo 609-*quater* del medesimo codice) alla presentazione di una querela, per la quale sussiste un termine che, sebbene più ampio di quello ordinario (sei mesi rispetto ai tre mesi ordinari), è pur sempre breve rispetto alle esigenze di chi ha subito tale violenza.

Si tenga infatti presente che il più delle volte una persona vittima di abuso nell'infanzia elabora questo vissuto solo in età adulta e nella gran parte dei casi solo a seguito di una terapia psicologica.

Per questo motivo appare opportuno svincolare, almeno in parte, la decorrenza dei termini prescrizionali dal momento in cui si è compiuto l'evento consumativo o è cessata l'azione punibile, almeno nei confronti delle vittime di questi reati che non abbiano compiuto ancora il quattordicesimo anno di età.

In tal modo si permetterebbe alla vittima stessa di avere il tempo di elaborare la violenza subita e, una volta raggiunta un'età in cui vi è piena cognizione di sé e degli eventi che si verificano, di avere la possibilità di denunciare le violenze subite.

A queste considerazioni di natura psicologica e sociale devono però aggiungersi considerazioni di natura strettamente giuridica.

È ben nota la funzione che negli ordinamenti è assolta dall'istituto della prescrizione: garantire la certezza del diritto e la necessaria immediatezza con cui l'ordinamento deve rispondere alle violazioni di legge, pena l'impossibilità, trascorso un termine convenzionalmente fissato, di perseguire l'autore della violazione.

Allo stesso modo è ben nota la funzione che negli ordinamenti è rivestita dall'istituto della querela: permettere alla vittima di un reato, di norma considerato dal legislatore non così grave da dover esser perseguito d'ufficio, di valutare l'opportunità di provocare un intervento da parte dei competenti organi dello Stato.

Nel caso dei reati di natura sessuale, anch'essi perseguibili a querela di parte, a tali considerazioni devono aggiungersene altre che hanno consigliato l'adozione del sistema della persecuzione a querela di parte.

Sebbene, infatti, l'ordinamento sia consapevole della gravità e dell'efferatezza dei reati di violenza sessuale, il legislatore, con la consapevolezza dei risvolti sociali che molto spesso ricadono sulle vittime di tali reati, ha ritenuto di dover rimettere alla valutazione dei singoli la scelta tra la

denuncia del fatto subito — con la conseguente conoscenza da parte dei consociati di quel particolare e terribile evento — e la possibilità che l'ambiente in cui la vittima del reato vive possa continuare a ignorare l'evento. Questa scelta trova un solo limite: una volta presentata, la querela non può più essere ritirata e il procedimento prosegue fino alla sua conclusione.

Da ciò deriva il breve termine di decadenza per la presentazione della querela cui si trovano soggette le vittime di questi abusi, che nel caso di infradiciottenni non sembra sorretto da valide motivazioni di ordine sistematico.

È per tale motivo che l'articolo 1 della presente proposta di legge dispone una modifica al secondo comma dell'articolo 609-*septies* del codice penale, introducendo una previsione che consenta alla vittima, se minorenni all'epoca dei fatti, di proporre querela fino a sei mesi dopo il compimento della maggiore età. Questa disposizione sarà ovviamente applicabile soltanto nei casi in cui non debba procedersi d'ufficio a norma del quarto comma del medesimo articolo, il quale già esclude la necessità della querela nel caso di violenza sessuale su persona minore degli anni diciotto e nel caso di atti sessuali con minorenni di età inferiore ad anni dieci.

Contestualmente, si prevede di differire — fino al raggiungimento della maggiore età da parte della vittima del reato — il *dies a quo* del decorso della prescrizione nel caso di reati di natura sessuale compiuti in danno di minori degli anni quattordici, sempre che non si sia già proceduto per il medesimo reato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 609-*septies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fuori dei casi previsti dal quarto comma, se il reato è commesso in danno di un minore, la persona offesa può proporre querela fino a sei mesi dopo il compimento della maggiore età »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*quinquies*, ove commessi in danno di persona minore degli anni quattordici e sempre che non si sia già proceduto, la prescrizione comincia a decorrere dal raggiungimento della maggiore età »;

c) alla rubrica è aggiunta, in fine, la seguente parola: « . Prescrizione ».

€ 1,00



17PDL0017010